

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PASUBIO100ANNI

### Art. 1.

In data 9 dicembre 2009, nella sede della Fondazione Vallarsa, in frazione S. Anna, 12 - 38060 Vallarsa (TN), si è costituita l'Associazione "Pasubio100anni", libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata decennale e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Copia del presente Statuto viene depositata presso l'amministrazione comunale di Vallarsa per l'inserimento nell'albo delle associazioni del Comune stesso.

### Art. 2.

L'Associazione "Pasubio100anni", elaborando il progetto "Pasubio100anni", persegue le finalità dell'associazione medesima, che riguardano tutte quelle attività che muovono per portare ad una valorizzazione dei territori, in ottica di fruibilità delle risorse locali, uniche nel loro genere, e che sono legate alla messa in luce, sistemazione, valorizzazione, pubblicizzazione, inclusione in un unico contesto, delle opere che siano associabili alla Grande Guerra; attività che prevalentemente riguardano il territorio del Comune di Vallarsa e degli altri Comuni dell'area del Pasubio.

### Art. 3.

L'associazione "Pasubio100anni", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività culturali legate agli avvenimenti collegati alla Grande Guerra: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- Reperimento, catalogazione e mappatura degli elementi che hanno caratterizzato il periodo della G.G.;
  
- Messa in luce e recupero di siti minori, esistenti nelle prossimità dei paesi (postazioni, trincee, gallerie);
- Sistemazione e identificazione, con apposita cartellonistica, dei sentieri che dai paesi salgono in quota;
- Istituzione di Corsi di Informatore Territoriale;
- Creazione di pubblicazioni multimediali;
- Azioni di coordinamento fra operatori turistici, locali, artigianali;
- Azioni di divulgazione dei fini dell'associazione e coordinamento con gli enti (Comuni, associazioni, comitati ecc.) che fanno parte del territorio dei cinque Comuni del Pasubio;
  
- Azioni di coinvolgimento delle Associazioni della valle in ottica di compartecipazione al perseguimento dei fini istituzionali;
- Istituzione di apposita BancaOre, conto alimentato dalla sommatoria delle ore/prestazioni che i soci destineranno all'Associazione e da riservare alle finalità sopra indicate.

### **Art. 4.**

L'associazione "Pasubio100anni", è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed è composta da:

- **Soci fondatori:** le persone e gli enti che all'atto della costituzione erano membri del Gruppo di Studio, di seguito elencati: Remo Bussolon, Aldina Martini, Geremia Gios, Lucio Angheben, Tiziano Bertè, Luciano Pezzato, Gregorio Pezzato, Paola Gios, Ornella Martini, Alcide Matassoni, Marta Dalzocchio, Massimo Plazzer in veste di persone fisiche; inoltre Fondazione Vallarsa, Museo Etnografico di Vallarsa, Gruppo Alpini Vallarsa, Gruppo Sat Vallarsa.
- **Soci privilegiati:** enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative che abbiano contribuito o contribuiscono, con la loro opera, allo sviluppo dell'associazione.
  
- **Soci ordinari:** persone che abbiano contribuito o che contribuiscono, con la loro opera od il loro sostegno, allo sviluppo dell'associazione.
- **Soci sostenitori:** persone, enti o istituzioni che, in relazione agli scopi propri dell'Associazione, contribuiscono con donazioni, mobili, immobili o altro, al patrimonio dell'associazione medesima.

## Art. 5.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo; per l'ammissione è indispensabile che ogni richiedente si impegni a contribuire con la sua opera, intellettuale o manuale, per la durata di minimo 10 ore; tali ore/prestazioni alimenteranno il conto della BancaOre.

L'ammissione dei soci privilegiati è deliberata dal Consiglio direttivo; per l'ammissione è indispensabile che ogni ente o istituzione richiedente si impegni a contribuire con la sua opera, intellettuale o manuale, per la durata di minimo 50 ore; tali ore/prestazioni alimenteranno il conto della BancaOre.

**Art. 6.**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

**Art. 7.**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 8.**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;

- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Le risorse non economiche dell'associazione sono costituite dalle ore devolute da ciascun socio a favore delle attività dell'associazione stessa e depositate nel conto della BancaOre; tale conto sarà oggetto di bilancio preventivo e consuntivo, e delle consistenze finali al termine di ciascun esercizio verrà dato conto all'assemblea dei soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 9.**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, situata in frazione S. Anna, 12, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 10.**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori

**Art. 11.**

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

### **Art. 12.**

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

All'apertura della seduta costitutiva l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Le sedute dell'assemblea dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo; l'Assemblea nomina il Segretario; entrambi dovranno sottoscrivere il verbale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

**Art. 13.**

Il consiglio direttivo è composto da 4 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente prevale.

**Art. 14.**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Pasubio100anni", si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.



Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Di ogni riunione deve essere redatto sommario verbale

### **Art. 15.**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica due anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Si avvale del parere consultivo del Gruppo di Studio.

Conferisce a soci, o a gruppi di soci, procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

### **Art. 16.**

Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo.

**Art. 17.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Alla data del 8 dicembre 2019 l'Associazione, sempre che siano perseguiti gli scopi prefissati, cessa di esistere, trasferendo il patrimonio residuo nonché le azioni di completamento delle attività in itinere, ad associazione locale con finalità di valorizzazione territoriale o ambientale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 18.**

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

**Art. 19.**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Il presente statuto è composto da n° 3 pagine e n° 19 articoli

Vallarsa, 9 dicembre 2009

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori:

Remo Bussolon

Aldina Martini

Geremia Gios

Lucio Angheben

Luciano Pezzato

Gregorio Pezzato

Paola Gios

Ornella Martini

Marta Dalzocchio

Massimo Plazzer

Geremia Gios per Fondazione Vallarsa Paola Gios per Museo Etnografico di Vallarsa

Gregorio Pezzato per Gruppo Alpini Vallarsa Luciano Pezzato per Gruppo SAT Vallarsa